

N. 2611 del Repertorio

N. 1882 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO

della associazione

GIANLUCA QUARTODECIMO - VIVERE A COLORI

A.P.S.

con sede in Terme Vigliatore (ME)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre, in Terme Vigliatore, nel mio ufficio secondario in via 28 giugno 1966, n. 4.

Avanti a me dottor **ANDREA ZUCCARELLO MARCOLINI**, Notaio in Messina, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei

Chiofalo Vincenza, nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 21 maggio 1980, residente in Rodi Milici, via Nazionale Sulleria, n. 20;

Cotugno Tania, nata a Messina il 22 gennaio 1987 ed ivi residente nel viale SS. Annunziata, contrada Conte, compl. "SMEB".

SONO PRESENTI

SOTTILE ANTONINO, nato a Milazzo l'1 settembre 1971, domiciliato in Terme Vigliatore, viale delle Terme, n. 71, codice fiscale STT NNN 71P01 F206H;

MAMI' ANTONIO DARIO, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 24

					maggio 1975 ed ivi domiciliato in via G. Amendola, n. 210/C,	
					codice fiscale MMA NND 75E24 A638Q;	
					BAGLIONE GIOVANNI , nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 6	
					giugno 1990, domiciliato in Rodì Milici, contrada Praga, co-	
					dice fiscale BGL GNN 90H06 A638J;	
					QUARTODECIMO GIANLUCA , nato a Barcellona Pozzo di Gotto il	
					18 giugno 1995, domiciliato in Terme Vigliatore, via IV No-	
					vembre, n. 63, codice fiscale QRT GLC 95H18 A638T;	
					PANTANO MARIA GRAZIA , nata a Vevey (Svizzera) il 18 aprile	
					1967, domiciliata in Terme Vigliatore, via IV Novembre, n.	
					63, codice fiscale PNT MGR 67D58 Z133G;	
					CALABRO' AGNESE , nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 14 a-	
					gosto 1981, domiciliata in Terme Vigliatore, via Maceo, n.	
					146, codice fiscale CLB GNS 81M54 A638T;	
					QUARTODECIMO DEBORAH , nata a Milazzo il 13 aprile 1998, do-	
					miliata in Rodì Milici, contrada Praga, codice fiscale QRT	
					DRH 98D53 F206Y.	
					Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparen-	
					ti, cittadini italiani, i quali convengono quanto segue.	
					Articolo 1 - E' costituita tra i componenti SOTTILE ANTONI-	
					NO, MAMI' ANTONIO DARIO, BAGLIONE GIOVANNI, QUARTODECIMO	
					GIANLUCA, PANTANO MARIA GRAZIA, CALABRO' AGNESE e QUARTODECI-	
					MO DEBORAH un'Associazione di promozione sociale denominata	
					GIANLUCA QUARTODECIMO - VIVERE A COLORI	
					A.P.S.	
					2	

	L'Associazione ha sede in Terme Vigliatore, via IV Novem-	
	bre, n. 63.	
	La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a	
	seguito di delibera assembleare.	
	Articolo 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e perse-	
	gue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di	
	loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti atti-	
	vità di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati o delle	
	persone aderenti agli enti associati:	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso, quali, a titolo mera-	
	mente esemplificativo, la gestione di lidi balneari attrezza-	
	ti per la fruizione da parte di disabili;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, quali aree	
	gioco pubbliche, o di beni confiscati alla criminalità orga-	
	nizzata, anche con l'organizzazione di campi di lavoro, stu-	
	dio e animazione nelle terre confiscate alle mafie;	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	ma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui al-	
	la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112, e successive modificazioni, quali, a titolo me-	
	3	

	ramente esemplificativo: l'acquisto e la gestione di un'auto	
	attrezzata per prestare servizi di trasporto a favore di di-	
	sabili ed anziani; consultazioni psicoterapuetiche per bambi-	
	ni o ragazzi indigenti con problematiche psicologiche; orga-	
	nizzazione di attività di volontariato in convenzione con le	
	università e con il riconoscimento di crediti formativi; la	
	creazione e gestione di una struttura con piscina sportiva e	
	riabilitativa; l'organizzazione di lezioni di recupero scola-	
	stico; l'organizzazione di attività ludico-ricreative per	
	bambini con disagio socio-ambientale;	
	- interventi per la difesa del mare e delle zone costiere;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di in-	
	teresse generale, quali, a titolo meramente esemplificativo:	
	la promozione di un banco alimentare destinato a finalità di	
	solidarietà sociale per i più bisognosi e l'organizzazione di	
	pranzi per gli indigenti durante le festività; la promozione	
	di un banco di raccolta farmaci;	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-	
	glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazio-	
	ne accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione	
	dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e rici-	
	claggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonchè alla	
	4	

	tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi	
	della legge 14 agosto 1991, n. 281;	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, e inter-	
	venti atti a favorire la nascita di fattorie didattiche e or-	
	ti urbani;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della non violenza e della difesa non armata;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22	
	gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	- educazione allo sport dal campo alla vita, promuovendo i	
	valori dello sport come pratiche educative;	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-	
	ti, attraverso iniziative di promozione interculturale.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto l'Associazione potrà	
	compiere qualsiasi operazione utile o necessaria.	
	Per il perseguimento dello scopo l'Associazione potrà ri-	
	chiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato	
	che da parte di Enti pubblici, territoriali e non, da Istitu-	
	ti Finanziari, da Enti vari, nonchè dalla Comunità Economica	
	Europea.	
	Articolo 3 - L'Associazione sarà retta e regolata dalle di-	
	sposizioni di legge, dal presente atto costitutivo e dallo	
	Statuto, che si allega al presente sotto la lettera "A" per	
	5	

	farne parte integrante, previa lettura da me datane ai compa-	
	renti e loro approvazione.	
	Articolo 4 - Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del	
	codice del terzo settore, il patrimonio dell'associazione,	
	comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'at-	
	tività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perse-	
	guite. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiret-	
	ta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate agli associati, lavoratori, collaboratori, ammini-	
	stratori ed altri componenti degli organi sociali.	
	Articolo 5 - La ammissione di nuovi associati è fatta con	
	deliberazione dell'organo di amministrazione, su domanda del-	
	l'interessato coerentemente con le finalità perseguite e	
	l'attività di interesse generale svolta e nel rispetto del	
	principio di democraticità. In nessun caso possono essere po-	
	ste in essere discriminazioni nella ammissione di nuovi asso-	
	ciati.	
	Articolo 5 - L'Associazione è amministrata, per il primo	
	mandato, da un Consiglio Direttivo, composto da tre membri,	
	che vengono nominati, nelle persone di QUARTODECIMO GIANLU-	
	CA, quale Presidente, PANTANO MARIA GRAZIA quale Vice Presi-	
	dente e QUARTODECIMO DEBORAH quale Segretario.	
	I componenti accettano le cariche loro rispettivamente con-	
	6	

	ferite.	
	Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il	
	Vice Presidente, ha la rappresentanza sociale e tutti i pote-	
	ri di cui all'allegato statuto.	
	Per espressa statuizione costitutiva la rappresentanza	
	dell'Associazione nei rapporti economici e finanziari, ivi	
	compresi i rapporti con gli istituti di credito e/o postali,	
	spetta al Vice Presidente il quale, in caso di sua assenza o	
	impedimento, potrà essere sostituito dal Segretario.	
	Articolo 6 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è sin	
	d'ora autorizzato a riscuotere contributi da enti pubblici e	
	privati con esonero da responsabilità per l'ente o per chi	
	disporrà e/o effettuerà il pagamento.	
	Articolo 7 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31	
	dicembre 2019.	
	Articolo 8 - Le spese del presente atto sono a carico del-	
	l'associazione.	
	Il costituente QUARTODECIMO GIANLUCA mi dichiara di non po-	
	ter sottoscrivere il presente atto in quanto affetto da di-	
	strofia muscolare tipo Duchenne.	
	Richiesto io Notaio ricevo quest'atto da me letto, con l'al-	
	legato, presenti i testi, ai comparenti i quali lo approvano.	
	Quest'atto è dattiloscritto da persona di mia fiducia e da	
	me Notaio completato a mano su due fogli di cui occupa otto	
	pagine fin qui ed è sottoscritto alle ore diciotto e minuti	
	7	

[illegible]

	Allegato "A"	
	N. 2611 del Repertorio	
	N. 1882 della Raccolta	
	STATUTO	
	della associazione	
	GIANLUCA QUARTODECIMO - VIVERE A COLORI	
	A.P.S.	
	con sede in Terme Vigliatore (ME)	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - E' costituita un'associazione di promozione	
	sociale con la denominazione " GIANLUCA QUARTODECIMO - VIVERE	
	A COLORI A.P.S. ".	
	Articolo 2 - La società ha sede in Terme Vigliatore.	
	SCOPO - FINALITA'- ATTIVITA'	
	Articolo 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e perse-	
	gue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di	
	loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti atti-	
	vità di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati o delle	
	persone aderenti agli enti associati:	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso, quali, a titolo mera-	
	mente esemplificativo, la gestione di lidi balneari attrezza-	
	ti per la fruizione da parte di disabili;	

	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, quali aree	
	gioco pubbliche, o di beni confiscati alla criminalità orga-	
	nizzata, anche con l'organizzazione di campi di lavoro, stu-	
	dio e animazione nelle terre confiscate alle mafie;	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	ma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui al-	
	la legge 5 febbraio 1992, . 104, e alla legge 22 giugno 2016,	
	n. 112, e successive modificazioni, quali, a titolo meramente	
	esemplificativo: l'acquisto e la gestione di un'auto attrez-	
	zata per prestare servizi di trasporto a favore di disabili	
	ed anziani; consultazioni psicoterapuetiche per bambini o ra-	
	gazzi indigenti con problematiche psicologiche; organizzazio-	
	ne di attività di volontariato in convenzione con le univer-	
	sità e con il riconoscimento di crediti formativi; la crea-	
	zione e gestione di una struttura con piscina sportiva e ria-	
	bilitativa; l'organizzazione di lezioni di recupero scolasti-	
	co; l'organizzazione di attività ludico-ricreative per bambi-	
	ni con disagio socio-ambientale;	
	- interventi per la difesa del mare e delle zone costiere;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di in-	
	teresse generale, quali, a titolo meramente esemplificativo:	

	la promozione di un banco alimentare destinato a finalità di	
	solidarietà sociale per i più bisognosi e l'organizzazione di	
	pranzi per gli indigenti durante le festività; la promozione	
	di un banco di raccolta farmaci;	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-	
	glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazio-	
	ne accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione	
	dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e rici-	
	claggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonchè alla	
	tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi	
	della legge 14 agosto 1991, n. 281;	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, e inter-	
	venti atti a favorire la nascita di fattorie didattiche e or-	
	ti urbani;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della non violenza e della difesa non armata;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22	
	gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	- educazione allo sport dal campo alla vita, promuovendo i	
	valori dello sport come pratiche educative;	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-	
	ti, attraverso iniziative di promozione interculturale.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto l'Associazione potrà	

	compiere qualsiasi operazione utile o necessaria.	
	Per il perseguimento dello scopo l'Associazione potrà ri-	
	chiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato	
	che da parte di Enti pubblici, territoriali e non, da Istitu-	
	ti Finanziari, da Enti vari, nonchè dalla Comunità Economica	
	Europea.	
	AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI	
	Articolo 4 - Il numero degli associati è illimitato ma, in	
	ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	Legge.	
	Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli	
	enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono	
	le finalità della stessa e che partecipano alle attività del-	
	l'associazione con la loro opera, con le loro competenze e	
	conoscenze.	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare	
	al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contene-	
	re:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale nonchè recapiti telefonici e indiriz-	
	zo di posta elettronica;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associa-	
	tivi.	

	Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo cri-	
	teri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite	
	e le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel li-	
	bro degli associati.	
	Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni,motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio Direttivo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocati, in occa-	
	sione della loro successiva convocazione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire	
	meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto	
	ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo	
	criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o	
	a termine.	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	
	Articolo 5 - Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli	
	stessi;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e con-	

	trollarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
	dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di	
	attività;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	
	documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, pren-	
	dere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti	
	interni;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo perso-	
	nale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indi-	
	retto;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità	
	di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assem-	
	blea.	
	PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	
	Articolo 6 - La qualifica di associato si perde per morte,	
	recesso o esclusione.	
	L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del	
	presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle	
	deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni	

	materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può	
	essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del-	
	l'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giusti-	
	ficazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione	
	dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà	
	presentare le proprie controdeduzioni.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in	
	forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il	
	quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare	
	adeguatamente all'associato.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere del-	
	l'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.	
	I diritti di partecipazione all'associazione non sono tra-	
	sferibili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono	
	rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere	
	all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della	
	stessa.	
	ORGANI	
	Articolo 7 - Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- Il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente.	

	ASSEMBLEA	
	Articolo 8 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti	
	coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro	
	degli associati.	
	Ciascun associato ha un voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da	
	un altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresen-	
	tare sino ad un massimo di 3 associati.	
	Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in	
	quanto compatibili.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunica-	
	zione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima	
	e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno	
	8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indi-	
	rizzo risultante dal libro degli associati o comunque conse-	
	gnata tramite uno strumento che assicura l'avvenuta ricezione	
	della stessa.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'ap-	
	provazione del bilancio di esercizio.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne rav-	
	visa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da	
	almeno un decimo degli associati.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se	

	previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo set-	
	tore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sulla esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
	Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dal-	
	l'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	con la presenza della metà più uno degli associati presenti,	
	in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero degli associati presenti, in proprio o per de-	
	lega.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle delibera-	
	zioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano	
	la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.	
	Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4	
	(tre quarti) degli associati e il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei presenti.	

	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devo-	
	luzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno	
	3/4 (tre quarti) degli associati.	
	CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo opera in attuazione	
	delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla	
	quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per	
	gravi motivi, revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo	
	tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza e-	
	sclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo orga-	
	no:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base	
	delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio	
	sociale;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli asso-	
	ciati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività	
	associative;	

	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di	
	proprietà dell'associazione o ad essa affidati.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componen-	
	ti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la	
	durata di tre anni e sono rieleggibili.	
	La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le per-	
	sone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati:	
	si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di	
	ineleggibilità e di decadenza.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei componenti.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della lo-	
	ro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico	
	nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazio-	
	ni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore,	
	a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associa-	
	zione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori	
	è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono	
	opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Regi-	
	stro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	PRESIDENTE	
	Articolo 10 - Il Presidente rappresenta legalmente l'asso-	

	ciazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei	
	confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti	
	che la impegnano verso l'esterno ad eccezione di quelli che	
	l'assemblea riserva specificamente ad altri soggetti compo-	
	nenti del Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo	
	tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo	
	e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o	
	per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assem-	
	blea, con la maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio	
	Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base del-	
	le direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in me-	
	rito all'attività compiuta.	
	Il Vice Presidente, eletto dai membri del Consiglio Diret-	
	tivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, so-	
	stituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevol-	
	ta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue fun-	
	zioni.	
	ORGANI DI CONTROLLO	
	Articolo 11 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è	
	nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica	
	l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le	

	categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice	
	civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.	
	8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla ade-	
	guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e conta-	
	bile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare i-	
	noltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31,	
	la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di con-	
	trollo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solida-	
	ristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bi-	
	lancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti	
	del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Articolo 12 - Se l'Organo di controllo non esercita il con-	

	trollo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla	
	Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei	
	conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposi-	
	to registro.	
	PATRIMONIO	
	Articolo 13 - Il patrimonio dell'associazione - comprensivo	
	di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate co-	
	munque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle at-	
	tività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	
	Articolo 14 - L'associazione ha il divieto di distribuire,	
	anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori	
	e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli or-	
	gani associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	RISORSE ECONOMICHE	
	Articolo 15 - L'associazione può trarre le risorse economi-	
	che, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della	
	propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative,	
	contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamen-	
	tari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta	
	fondi nonchè dalle attività diverse da quelle di interesse	
	generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.	

	BILANCIO DI ESERCIZIO	
	Articolo 16 - L'associazione deve redigere il bilancio di	
	esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni	
	anno.	
	Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato	
	dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio	
	cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro	
	unico nazionale del terzo settore.	
	BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE	
	Articolo 17 - Al ricorrere dei requisiti previsti dalla	
	legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere	
	aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumen-	
	ti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai	
	componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai	
	dirigenti e agli associati. Al ricorrere dei requisiti previ-	
	sti dalla legge, l'associazione deve redigere, depositare	
	presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pub-	
	blicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.	
	LIBRI	
	Articolo 18 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Diretti-	
	vo;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	

	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se nominato;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli even-	
	tuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui	
	si riferiscono, se nominati.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri	
	associativi facendo apposita richiesta scritta al Consiglio	
	Direttivo che comunicherà il giorno e l'ora durante i quali	
	sarà possibile procedere all'esame degli stessi presso la se-	
	de sociale.	
	VOLONTARI	
	Articolo 19 - I volontari sono persone che per loro libera	
	scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività	
	in favore della comunità e del bene comune, mettendo a dispo-	
	sizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spon-	
	taneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione	

	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in o-	
	gni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate	
	nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legi-	
	slativo 3 luglio 2017 n. 117	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi for-	
	ma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	L'associazione deve assicurare i volontari contro gli in-	
	fortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività	
	di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i	
	terzi.	
	LAVORATORI	
	Articolo 20 - L'associazione può assumere lavoratori dipen-	
	denti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di al-	
	tra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento delle attività di inte-	
	resse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'atti-	
	vità non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento)	
	del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.	
	SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO	
	Articolo 21 - In caso di estinzione o scioglimento dell'as-	

[illegible]

[illegible]

	in Messina, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distret-	
--	---	--

	ti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mi-	
--	---	--

	stretta, certifico che la presente copia su supporto informa-	
--	---	--

	tico è conforme all'originale ai miei atti, con annessi alle-	
--	---	--

	gati, muniti delle prescritte firme, su supporto cartaceo, ai	
--	---	--

	sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005,	
--	--	--

	n. 82 e dell'articolo 68 ter Legge 16 febbraio 1913, n. 89.	
--	---	--

	Registrato a Messina il 16/01/2019. Messina, Via Nino Bixio,	
--	--	--

	n.89, diciotto gennaio duemialdiciannove	
--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--